



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

n° 268

15 Maggio 2019

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

SOMMARIO

ATTI NORMATIVI

DECRETO RETTORALE N. 793/2019 DEL 07/05/2019 PROT. N. 98938 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURA E CIVILTÀ 2	
DECRETO RETTORALE N. 794 DEL 07/05/2019 PROT. N. 98944 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI	29
DECRETO RETTORALE N. 799/2019 DEL 07/05/2019 PROT. 99582 - EMANAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI AL DR N. 344/2011 E SS MODIFICAZIONI.....	58
DECRETO RETTORALE N. 827 DEL 09/05/2019 - MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010 EMANATO CON D.R. N. 977 DEL 09/12/2013 E SS.MM.II.	67

DECRETI E DELIBERAZIONI

➤ Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2581 PROT. 82030 DEL 10/04/19 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6549 DEL 15/11/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/C1 - INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/09 - MECCANICA AGRARIA	77
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3273 PROT. 88257 DEL 18/04/19 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1383 DEL 26/02/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 2 POSTI DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 02/C1 - ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI	

PIANETI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE FIS/05 - ASTRONOMIA E ASTROFISICA	78
--	----

➤ **Deleghe**

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30/04/2019	78
--	----

ATTI NORMATIVI

**DECRETO RETTORALE N. 793/2019 DEL 07/05/2019 PROT. N. 98938 - MODIFICHE AL
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURA E
CIVILTÀ**

IL RETTORE

VISTI

- lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettoriale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e s.m.i.;
- il Regolamento tipo di funzionamento dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettoriale n. 371/2012 del 5 aprile 2012 e s.m.i.;
- il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Storia Cultura e Civiltà emanato con Decreto Rettoriale n. 851 del 5 luglio 2012 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Storia Cultura e Civiltà del 23 gennaio 2019, come rettificata dalla delibera del 27/02/2019, con la quale sono state proposte le modifiche del regolamento di funzionamento del Dipartimento, in adeguamento al Regolamento tipo di funzionamento dei dipartimenti;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente del 26 marzo e del 24 aprile 2019, con le quali sono state approvate le modifiche citate al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Storia Cultura e Civiltà;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Dipartimento di Storia Cultura e Civiltà)

1. Sono apportate, come approvate dagli Organi citati in premessa, le modificazioni al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Storia Cultura e Civiltà, emanato con Decreto Rettoriale n. 851/2012 del 5 luglio 2012 e s.m.i., così come riportate nell'Allegato A) al presente Decreto Rettoriale, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 2

(Testo Coordinato)

1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Articolo 3

(Vigore)

1. Le modificazioni di cui all'art. 1 del Presente Decreto Rettoriale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, produrranno effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna, 07/05/2019

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

ALL. A) al D.R. N. 793 del 07/05/2019 PROT. N. 98928 - REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL
DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURA E CIVILTÀ

Testo vigente	PROPOSTA DI MODIFICA
PARTE GENERALE	
Articolo 1	
1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Storia Cultura Civiltà.	
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of History and Cultures, e l'acronimo, DiSCi, congiuntamente o disgiuntamente	
3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna e di Ravenna e ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna, Piazza San Giovanni in Monte 2.	3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna e di Ravenna e ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna, Piazza San Giovanni in Monte 2. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna, Piazza San Giovanni in Monte 2, e si articola in Unità Organizzativa nella sede di Ravenna.
Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)	
1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori Scientifico-Disciplinari e nei Settori Concorsuali di riferimento (richiamati in allegato), approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.	1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nei Settori Concorsuali di riferimento (richiamati in allegato) e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3 dello Statuto di Ateneo , approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.
	1 bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai Settori Scientifico Disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori

	Scientifico Disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.
	1 ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.	
3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.	3 Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, un piano triennale della didattica lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera b) dello Statuto, in coerenza con il documento di Programmazione triennale – Piano strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna Scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri Dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.
4 Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.	4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. A) dello Statuto di Ateneo, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.
	4 bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.

	4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.
5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.	5. Il Dipartimento delibera in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica , i compiti didattici, anche non obbligatori , dei professori e ricercatori propri docenti e ricercatori , anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento.	6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.
7. Il Dipartimento gestisce o può concorrere a gestire, anche con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di Specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento. Il Dipartimento può ricorrere anche alla collaborazione delle Scuole di riferimento con delibera espressa del Consiglio.	7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, anche con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di Specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento, se delegate . Il Dipartimento può ricorrere anche alla collaborazione delle Scuole di riferimento con delibera espressa del Consiglio.
8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.	
	8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.
	8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.

	8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
	8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.
Articolo 3 (Ambito scientifico-didattico del Dipartimento)	
Il Dipartimento di Storia Cultura Civiltà svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito delle discipline e delle metodologie antropologiche, archeologiche, geografiche, storiche e storico-religiose dall'antichità all'età contemporanea, tra oriente e occidente. Sono di competenza del Dipartimento: la storia politica, economica, istituzionale, sociale, religiosa, militare, culturale, delle idee e delle dottrine politiche; la decifrazione, l'interpretazione e l'edizione di fonti documentarie e di testi, considerati anche nelle loro forme di trasmissione e conservazione; l'archeologia e la storia degli insediamenti e della cultura materiale; le discipline demotnoantropologiche, la geografia umana, economica e politica, le discipline orientalistiche. Questa attività scientifica e formativa del Dipartimento si articola prevalentemente nei seguenti ambiti cronologici, spaziali e disciplinari: - ricerca archeologica tra Oriente e Occidente, con particolare riguardo all'insediamento in età preistorica e protostorica, al paesaggio urbano e rurale dall'antichità ai giorni nostri, agli aspetti economici e sociali e alle produzioni artistiche e artigianali; - ricerca storica relativa all'età antica, medievale, moderna, contemporanea, del mondo occidentale e delle civiltà orientali, dell'Africa e delle Americhe, con particolare riguardo all'epigrafia, alla numismatica, alla papirologia, alla paleografia, alla diplomatica, all'archivistica, all'analisi storico-filologica dei testi orientali, alla storiografia, alla storia politica, economica, sociale, culturale, militare, nazionale, alle relazioni internazionali alle questioni di genere, e alle scienze storico-religiose, in ambito europeo ed extraeuropeo; ricerca per cogliere i diversi 'sistemi' storici nelle loro differenti scale spaziali, dal locale al nazionale al continentale al globale, e nelle loro dimensioni materiali, istituzionali, ideali, di pensiero politico, di mentalità, di spiritualità; - ricerca antropologica come lavoro sul campo e come antropologia storica, con particolare riguardo all'analisi dei dinamismi	

socioculturali di livello locale e globale, ai processi politici, religiosi e alle istituzioni medico-sanitarie in contesti che vanno dall'Africa alle Americhe, all'Asia, all'Europa moderna e contemporanea; - ricerca geografica con particolare riguardo al campo della geografia umana nei suoi diversi ambiti (storico, urbano, economico, politico, del paesaggio, della pianificazione, delle lingue), della cartografia (dalla cartografia storica ai GIS) e dell'analisi spaziale. Questa attività di ricerca e la correlata attività didattica vengono impostate, affrontate e svolte con speciale attenzione a forme di interdisciplinarietà e al mantenimento e allo sviluppo di relazioni internazionali, sia per i docenti che per gli studenti.	
Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)	
Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.	
PARTE I - ORGANI E COMPETENZE	
Articolo 5 (Organi del Dipartimento)	
Sono Organi del Dipartimento: - Il Direttore; - Il Consiglio; - La Giunta.	
Articolo 6 (Il Direttore)	ARTICOLO 6 (IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO)
1. Il Direttore è un professore del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento e: - ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento; - presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente; - indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38 comma 12 dello Statuto d'Ateneo; - individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse; - propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario, del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento e: . Il Direttore: - presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente partecipa; - indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38 comma 12 dello Statuto d'Ateneo;

f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione; g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti; h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture; i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo; j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.	i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. E) dello Statuto di Ateneo sulla base e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo; j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità. esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.
	1 bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.
2. Il Direttore, inoltre: a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali; b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione; c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti; d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche; e. vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. vista i rendiconti finanziari le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;

f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.	
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.	
Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)	
1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.	
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	
	5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
	6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura
Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)	
1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da: a. il Direttore che lo presiede; b. i professori e ricercatori in esso inquadrati; c. il Responsabile amministrativo-gestionale, che assume le funzioni di segretario; d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento, e con arrotondamento per eccesso; e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche, ai fini dell'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo; f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in numero di 3.	d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento, e con arrotondamento per eccesso; e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui 2 del terzo ciclo , secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche; ai fini dell'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo; f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in numero di 3, secondo le modalità previste nell'art. 11 del presente regolamento.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di	2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti

studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività e agli assetti organizzativi del Dipartimento.	di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività e agli assetti organizzativi del Dipartimento.
Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento - Competenze)	
1. Il Consiglio di Dipartimento: a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti; b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione Triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione; c. approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d'Ateneo; d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti; e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore; f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico-amministrativo; g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori; h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti;	a. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione Triennale – Piano strategico di Ateneo, indicando e le aree di attività di preminente interesse, e non indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione; b. approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera b) dello Statuto un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale – Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima. h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art. 18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo. Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.

i. approva e individua con delibera espressa le eventuali forme di collaborazione con le Scuole di afferenza per il coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza (vedi art.2 comma7); j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati; k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede; l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo; m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse; n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo; o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi; p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo; q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità	In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sedi nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato. h bis. Delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori; i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente approva e individua con delibera espressa le eventuali forme di collaborazione con le Scuole di afferenza per il coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza (vedi art.2 comma7); i bis. Approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo; m bis. Delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
--	---

culturali propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16; r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento; s. se necessario e a seguito di delibera espressa può assegnare il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3; t. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità; u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta; v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.	s. se necessario e a seguito di delibera espressa può assegnare assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'art. 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3; t-approva il rendiconto finanziario i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità; z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. B) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre: a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1. b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante; c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;	b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante; c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;

d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;	
e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;	e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti;
f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.	f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.	
4. Il Consiglio di Dipartimento, con delibera espressa, può delegare alla Giunta una o più funzioni di cui al comma 2.	4. Il Consiglio di Dipartimento con delibera espressa , può delegare alla Giunta una o più funzioni di cui al comma 2.
	4 bis. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 co. 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione del Campus.
5. Il Consiglio di Dipartimento è convocato ogni qual volta se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo degli aventi diritto ne faccia motivata richiesta.	
Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)	
1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.	
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento.	2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.	
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti.	4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti . In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.

5. Di norma ha diritto all'elettorato passivo il personale tecnico amministrativo che ha manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale.	5. Di norma Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento che ha manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
	6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.
Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)	
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Art. 38, comma 12 dello Statuto di Ateneo.	Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Art. 38, comma 12 dello Statuto di Ateneo. 1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le seguenti disposizioni: a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor; b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione; c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale; d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza; e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto; f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il

	Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti; g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio; h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive da tenersi trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.
Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)	
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.	Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.
Articolo 13 (La Giunta)	ARTICOLO 13 (LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO)
1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.	1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta da a. il Direttore, che la presiede; b. il Vicedirettore; c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti); d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario; e. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati, di norma, anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio, tenuto conto comunque, per questa rappresentanza, della composizione complessiva della Giunta e della consistenza delle Sedi; f. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento; g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento.	2. La Giunta è composta da a. il Direttore, che la presiede; b. il Vicedirettore; c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti); d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario; e. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati, di norma, anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio; tenuto conto comunque, per questa rappresentanza, della composizione complessiva della Giunta e della consistenza delle Sedi; f. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento; g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento; h. Tre Professori e Ricercatori nominati dal Consiglio su proposta della stessa Giunta.

La Giunta così costituita potrà essere integrata da un numero massimo di tre Professori e Ricercatori nominati dal Consiglio su proposta della stessa Giunta.	La Giunta così costituita potrà essere integrata da un numero massimo di tre Professori e Ricercatori nominati dal Consiglio su proposta della stessa Giunta.
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e. ed f. avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.	3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g. avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
4. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.	4. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle precedenti lettere e., h. il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f., g., il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.	
PARTE II - ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE	
Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)	
1. Il Dipartimento di Storia Cultura Civiltà al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Ravenna. Fanno parte di tale Unità Organizzativa di Sede i professori e ricercatori che in essa assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nella Facoltà della Sede di Ravenna.	1. Il Dipartimento di Storia Cultura Civiltà al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Ravenna. Fanno parte di tale Unità Organizzativa di Sede i professori e ricercatori che in essa assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nella Facoltà della Sede di Ravenna che in essa hanno la propria sede di servizio.
2. L'Unità Organizzativa di Sede: a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento; b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.	
	3. NEI CASI IN CUI NON ESISTANO I REQUISITI STATUTARI CHE DI NORMA PERMETTONO A UN DIPARTIMENTO DI ISTITUIRE UNA UNITÀ ORGANIZZATIVA DI SEDE, I PROFESSORI E I RICERCATORI INQUADRATI NEL DIPARTIMENTO CHE ASSOLVONO I PROPRI OBBLIGHI DIDATTICI IN SEDE DIVERSE DA QUELLA DELLA SEDE AMMINISTRATIVA DEL PROPRIO DIPARTIMENTO PER QUALSIASI ESIGENZA GESTIONALE, DI NORMA, FANNO RIFERIMENTO A TALE SEDE AMMINISTRATIVA.

Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)	
1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che hanno sede di servizio nella sede, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta. In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.	1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che hanno sede di servizio nella sede fanno parte di tale Unità, di norma congiuntamente al Direttore, e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta. In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.
2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede: a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi; b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto; c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto; d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede; e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o al Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.	e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento alla Scuola o all'Area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.
Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)	
1. Il Dipartimento di Storia Cultura Civiltà, si può articolare in varie forme organizzative, come sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento e saranno istituite e definite con delibera espressa e motivata del Consiglio.	1. Il Dipartimento di Storia Cultura Civiltà, si può articolare in varie forme organizzative, come sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento e saranno istituite e definite con delibera espressa e motivata del Consiglio.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno	

organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.	
3. Qualora se ne valuti l'opportunità e con espressa motivazione le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.	3. Qualora se ne valuti l'opportunità e con espressa motivazione Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.
PARTE III - GESTIONE FINANZIARIA	
Articolo 17 (Fondi e gestione)	
1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.	
2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.	2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia acquisti e organizzazione dei servizi.
	3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.
PARTE IV - NORME FINALI	
Articolo 18 (Validità delle sedute)	
1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.	
2. Sono valide le sedute realizzate in video-conferenza che consentano: a. forme di consultazione sincrone; b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.	
	3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere: - proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013; - proposta di chiamata di professori;

	- stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, deliberare nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
	4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.
4. Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutti i Dipartimenti, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento del singolo Dipartimento.	4. Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutti i Dipartimenti, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento del singolo Dipartimento.
Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle Scuole di riferimento)	
1. Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, elegge i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'articolo 7 del D.R. n. 743/2012 – Regolamento di funzionamento delle Scuole.	1. Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto , i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento cui eventualmente partecipano , su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'articolo 7 del D.R. n. 743/2012 al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.
Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)	
	1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
	2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente. Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.
	3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene

	integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.
--	---

ALL. B) AL D.R. N. 793/2019 DEL 07/05/2019 - TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURA E CIVILTÀ
(EMANATO CON D.R. N. 851/31278 DEL 05/07/2012 E S.M.I.)

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Storia Culture Civiltà.
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of History and Cultures, e l'acronimo, DiSCi, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna, Piazza San Giovanni in Monte 2, e si articola in Unità Organizzativa nella sede di Ravenna.

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3 dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.
- 1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai Settori Scientifico Disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico Disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.
- 1 ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
3. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera b) dello Statuto, in coerenza con il documento di Programmazione triennale – Piano strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna Scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri Dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.
4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. A) dello Statuto di Ateneo, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.
- 4 bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.

-
- 4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.
5. Il Dipartimento delibera in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, anche con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di Specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento, se delegate.
8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.
- 8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.
- 8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.
- 8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
- 8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Il Dipartimento di Storia Culture Civiltà svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito delle discipline e delle metodologie antropologiche, archeologiche, geografiche, storiche e storico-religiose dall'antichità all'età contemporanea, tra oriente e occidente.

Sono di competenza del Dipartimento: la storia politica, economica, istituzionale, sociale, religiosa, militare, culturale, delle idee e delle dottrine politiche; la decifrazione, l'interpretazione e l'edizione di fonti documentarie e di testi, considerati anche nelle loro forme di trasmissione e conservazione; l'archeologia e la storia degli insediamenti e della cultura materiale; le discipline demotnoantropologiche, la geografia umana, economica e politica, le discipline orientalistiche.

Questa attività scientifica e formativa del Dipartimento si articola prevalentemente nei seguenti ambiti cronologici, spaziali e disciplinari:

-ricerca archeologica tra Oriente e Occidente, con particolare riguardo all'insediamento in età preistorica e protostorica, al paesaggio urbano e rurale dall'antichità ai giorni nostri, agli aspetti economici e sociali e alle produzioni artistiche e artigianali

-ricerca storica relativa all'età antica, medievale, moderna, contemporanea, del mondo occidentale e delle civiltà orientali, dell'Africa e delle Americhe, con particolare riguardo all'epigrafia, alla numismatica, alla papirologia, alla paleografia, alla diplomatica, all'archivistica, all'analisi storico-filologica dei testi orientali, alla storiografia, alla storia politica, economica, sociale, culturale, militare, nazionale, alle relazioni internazionali alle questioni di genere, e alle scienze storico-religiose, in ambito europeo ed extraeuropeo. E ricerca per cogliere i diversi 'sistemi' storici nelle loro differenti scale spaziali, dal locale al nazionale al

continentale al globale, e nelle loro dimensioni materiali, istituzionali, ideali, di pensiero politico, di mentalità, di spiritualità

-ricerca antropologica come lavoro sul campo e come antropologia storica, con particolare riguardo all'analisi dei dinamismi socioculturali di livello locale e globale, ai processi politici, religiosi e alle istituzioni medico-sanitarie in contesti che vanno dall'Africa alle Americhe, all'Asia, all'Europa moderna e contemporanea;

-ricerca geografica con particolare riguardo al campo della geografia umana nei suoi diversi ambiti (storico, urbano, economico, politico, del paesaggio, della pianificazione, delle lingue), della cartografia (dalla cartografia storica ai GIS) e dell'analisi spaziale

Questa attività di ricerca e la correlata attività didattica vengono impostate, affrontate e svolte con speciale attenzione a forme di interdisciplinarietà e al mantenimento e allo sviluppo di relazioni internazionali, sia per i docenti che per gli studenti.

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Sono Organi del Dipartimento:

- a. Il Direttore;
- b. Il Consiglio;
- c. La Giunta.

Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)

1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario, del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento.

Il Direttore:

- a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
- b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento partecipa;
- c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore;
- d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;
- e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
- f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
- g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
- h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture;
- i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. E) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di

organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;

- j. esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.

1 bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.

2. Il Direttore, inoltre:

- a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
- b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
- c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;
- d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
- e. vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
- f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.

3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.

4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a. il Direttore che lo presiede;
 - b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
 - c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;
 - d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;
 - e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui 2 del terzo ciclo, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche;
 - f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in numero di 3, secondo le modalità previste nell'art. 11 del presente regolamento;
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)**1. Il Consiglio di Dipartimento:**

- a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;
- b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione Triennale – Piano strategico di Ateneo e le aree di attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
- c. approva, ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera b) dello Statuto un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale – Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima;
- d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;
- e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
- f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico-amministrativo;
- g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
- h. di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art. 18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo.

Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.

In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sedi nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato;

- h bis. Delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;
- i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente;
- i bis. Approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;
- j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
- k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;
- l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;
- m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;
- m bis. Delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
- n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
- o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;
- p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;
- q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;
- r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;

-
- s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;
 - t. approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
 - u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;
 - v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo,
 - z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. B) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:
 - a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.
 - b. *abrogata*
 - c. *abrogata*
 - d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
 - e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti;
 - f. *abrogata*
 3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
 4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta una o più funzioni di cui al comma 2.
 - 4 bis. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 co. 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione del Campus.
 5. Il Consiglio di Dipartimento è convocato ogni qual volta se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo degli aventi diritto ne faccia motivata richiesta.

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.

-
-
6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le seguenti disposizioni:
- a). le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
 - b). ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
 - c). la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
 - d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
 - e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
 - f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;
 - g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
 - h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive da tenersi trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.

Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta da
- a. il Direttore, che la presiede;
 - b. il Vicedirettore;
 - c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);
 - d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;
 - e. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati, di norma, anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;
 - f. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - h. Tre Professori e Ricercatori nominati dal Consiglio su proposta della stessa Giunta.
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g. avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.

4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e., h. il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f., g., il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.

PARTE II – ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)

1. Il Dipartimento di Storia Cultura Civiltà al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Ravenna. Fanno parte di tale Unità Organizzativa di Sede i professori e ricercatori che in essa hanno la propria sede di servizio.
2. L'Unità Organizzativa di Sede:
 - a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;
 - b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento;
3. nei casi in cui non esistano i requisiti statutari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono i propri obblighi didattici in sede diverse da quella della sede amministrativa del proprio dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.

Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)

- 1 Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che fanno parte di tale Unità, di norma congiuntamente al Direttore, e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.
In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.
2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede:
 - a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;
 - b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;
 - c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;
 - d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;
 - e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento o all'Area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.

Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

1. Il Dipartimento di Storia Culture Civiltà, si può articolare in varie forme organizzative, come sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di

comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.

3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 17 (Fondi e gestione)

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, acquisti e organizzazione dei servizi.
3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 18 (Validità delle sedute)

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
 - a. forme di consultazione sincrone;
 - b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
 - proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
 - proposta di chiamata di professori;
 - stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.

Articolo 19. (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)

1. Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.

PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017

Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
 2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente.
Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.
 3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.
-

**DECRETO RETTORALE N. 794 DEL 07/05/2019 PROT. N. 98944 - MODIFICHE AL
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E
SOCIALI**

IL RETTORE

VISTI

- lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettoriale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e s.m.i.;
- il Regolamento tipo di funzionamento dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettoriale n. 371/2012 del 5 aprile 2012 e s.m.i.;
- il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali emanato con Decreto Rettoriale n. 851 del 5 luglio 2012 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio del Scienze Politiche e Sociali del 22 febbraio 2019, con la quale sono state proposte le modifiche del regolamento di funzionamento del Dipartimento, in adeguamento al Regolamento tipo di funzionamento dei dipartimenti;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente del 26 marzo e del 24 aprile 2019, con le quali sono state approvate le modifiche citate al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;

DECRETA

Articolo 1**(Modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali)**

1. Sono apportate, come approvate dagli Organi citati in premessa, le modificazioni al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, emanato con Decreto Rettoriale n. 851/2012 del 5 luglio 2012 e s.m.i., così come riportate nell'Allegato A) al presente Decreto Rettoriale, che ne costituisce parte integrante.

**Articolo 2
(Testo Coordinato)**

1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

**Articolo 3
(Vigore)**

1. Le modificazioni di cui all'art. 1 del Presente Decreto Rettorale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, produrranno effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna, 07/05/2019

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

ALL. A) AL D.R. 794 DEL 07/05/2019 PROT. N. 98944.

Regolamento del dipartimento SPS vigente	Proposta di modifica del regolamento del dipartimento SPS
PARTE GENERALE Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento) Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento) Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento) PARTE I – ORGANI E COMPETENZE Articolo 5 (Organi del Dipartimento) Articolo 6 (Il Direttore) Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento) Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione) Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze) Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento) Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento) Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento) Articolo 13 (La Giunta) PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede) Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede) Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento- Sezioni-Centri-Laboratori)	PARTE GENERALE Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento) Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento) Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento) PARTE I – ORGANI E COMPETENZE Articolo 5 (Organi del Dipartimento) Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento) Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento) Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione) Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze) Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento) Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento) Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento) Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento) PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede) Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede) Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento- Sezioni-Centri-Laboratori) Articolo 16 bis (Commissione paritetica - composizione)

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA Articolo 17 (Fondi e gestione) PARTE IV - NORME FINALI Articolo 18 (Validità delle sedute) Articolo 19 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)	Articolo 16 ter (Commissione paritetica - funzioni) Articolo 16 quater (Rapporti con i Corsi di Studio) PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA Articolo 17 (Fondi e gestione) PARTE IV - NORME FINALI Articolo 18 (Validità delle sedute) Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle eventuali Scuole di riferimento) PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEQUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEIO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017 Articolo 20 (Disposizioni finali)
Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)	Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)
1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali	1. Il presente Regolamento concerne stabilisce l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Political and Social Sciences, e l'acronimo, SPS, congiuntamente o disgiuntamente.	2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Political and Social Sciences , Political and Social Science e l'acronimo, SPS, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna e di Forlì e ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna	3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna e di Forlì e ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna 3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna e si articola in Unità Organizzativa nella sede di Forlì
Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)	Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento (richiamati in allegato), approva il piano triennale della ricerca, tenendo conto delle specificità ed esigenze della sua articolazione territoriale ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.	1. Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento (richiamati in allegato) di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, tenendo conto delle specificità ed esigenze della sua articolazione territoriale ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.
	1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.
	1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento
2. Il Dipartimento è responsabile, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.	2. Il Dipartimento è responsabile, di norma dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.	3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il un piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce. in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi

	ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.
4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.	4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati , propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.
	4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
	4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.
5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.	5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica , i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori. dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento.	6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo

	espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento.	7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate .
8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.	
	8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
	8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza;
	8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica;
	8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.
Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)	Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)
Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito delle scienze che studiano sotto diversi profili gli ambiti istituzionali e le dinamiche del comportamento sociale e politico.	

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)	
Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.	
PARTE I – ORGANI E COMPETENZE	PARTE I – ORGANI E COMPETENZE
Articolo 5 (Organi del Dipartimento)	
Sono Organi del Dipartimento:	
a. Il Direttore;	
b. Il Consiglio;	
c. La Giunta.	
Articolo 6 (Il Direttore)	Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)
1. Il Direttore è un professore del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento e :	1. Il Direttore è un professore, di norma un professore ordinario , del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. e: Il Direttore:
a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;	
b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente;	b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento è afferente partecipa ;
c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;	c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;
d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;	
e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	
f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	
g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;	
h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;	

i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;	i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.	j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità. Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.
	1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.
2. Il Direttore, inoltre:	2. Il Direttore, inoltre:
a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;	
b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;	
c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;	
d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;	d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività di ricerca scientifica scientifiche ;
e. vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. vista i rendiconti finanziari le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.	3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2, anche indicando propri delegati per il coordinamento di specifici ambiti di attività del Dipartimento quali la didattica, la ricerca, l'internazionalizzazione, la terza missione o altri.

4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.	
Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)	Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)
1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.	
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	3. In caso di parità fra più candidati alla carica di Direttore , risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	
	5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
	6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.
Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)	Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)
1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:	
a. il Direttore che lo presiede;	
b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;	
c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;	
d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10% (arrotondato per eccesso) dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;	
e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche, ai fini dell'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;	e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui 1 (uno) del terzo ciclo secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche, ai fini dell'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;

f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 2.	f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 2 secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento..
2 Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.	
Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)	Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)
1. Il Consiglio di Dipartimento	
a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;	
b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;	b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività indicando le attività di preminente interesse, e nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
c. approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d'Ateneo;	c. approva, ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto , per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima
d. propone il budget finanziario agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;	d. propone il budget finanziario agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti; budget competenti Organi di Governo dell'Ateneo
e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;	
f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;	
g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;	
h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti;	h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti; Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, la disattivazione, la modifica e la regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere dell'eventuale Scuola competente di

	cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo. Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta. In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.
	h bis) delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;
i. approva l'affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza;	i. approva l'affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza; può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.
	i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;
j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;	
k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;	
l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;	
m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;	
	m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi	n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle

dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;	lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;	
p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;	
q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;	
r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;	
s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;	
t. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;	t. approva il rendiconto finanziario i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;	
v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.	
	z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:	
a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali	

sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.	
b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;	b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;
c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;	c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;
d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;	
e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;	e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme i regolamenti di Ateneo vigenti;
f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.	f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.	
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.	
	5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15, o dell'art. 16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.
Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)	Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)
1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo la votazione è valida alla prima votazione se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.	
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento	2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.

3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.	
4. I rappresentanti durano in carica un triennio. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti.	4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti . In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
	5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
	6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza
Articolo 11 (Elezioni dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)	Articolo 11 (Elezioni dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)
1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni di cui all'art.10 relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.	1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le seguenti disposizioni: di cui all'art.10 relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.
	a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
	b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
	c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
	d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di

	espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
	e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
	f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
	g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
	h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.
2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.	2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.
Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)	Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.	Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.
Articolo 13 (La Giunta)	Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)
1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.	
2. La Giunta è composta da:	
a. il Direttore, che la presiede;	
b. il Vicedirettore;	
c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);	
d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;	

e. 6 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce e tra le sedi;	
f. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	
g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	
h. fino a un massimo di 3 professori e ricercatori designati dal Direttore, sentiti gli altri componenti della Giunta, per favorire il riequilibrio delle componenti e delle competenze presenti in Giunta.	h. fino a un massimo di 3 professori e ricercatori designati dal Direttore, sentiti gli altri componenti della Giunta, per favorire il riequilibrio delle componenti e delle competenze presenti in Giunta nell'Organo.
	i. 1 rappresentante, con diritto di voto, degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento.
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.	3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., i , avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
3.bis Le elezioni dei rappresentanti di cui alla lettera e. avvengono simultaneamente in due collegi elettorali per la sede di Bologna e per la sede di Forlì. Partecipano a ciascuno gli incardinati nelle rispettive sedi e l'elettorato passivo è ristretto agli incardinati nella sede di voto. Si vota per fascia ed ogni elettore può esprimere una sola preferenza.	3.bis. Le elezioni dei rappresentanti in Giunta di cui alla al comma 2 lettera e, avvengono simultaneamente in due collegi elettorali distinti per la sede di Bologna e per la sede di Forlì a cui partecipano in qualità di elettorato attivo e passivo a ciascuno gli incardinati nelle delle rispettive sedi. e l'elettorato passivo è ristretto agli incardinati nella sede di voto. Si vota per fascia ed ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Il voto è distinto per fascia e ruolo. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Qualora il numero di incardinati in una fascia su una sede sia inferiore a 5, la relativa componente eleggerà i propri 2 rappresentanti in un unico collegio elettorale senza distinzione di sede.
4. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.	4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e., h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f, g, i, il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.	
PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE	PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE
Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)	Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)
1. Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, al fine di coordinare le attività	1. Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, al fine di coordinare le attività

svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Forlì. Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.	svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno si avvale di una Unità Organizzativa di Sede a Forlì. Fanno parte della Unità Organizzativa di Sede di forlì i professori e ricercatori che in essa assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà in essa hanno la propria sede di servizio;
2. L'Unità Organizzativa di Sede:	2. L'Unità Organizzativa di Sede:
a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;	a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;
b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.	
3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statuari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.	
Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)	Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)
1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che hanno sede di servizio nella sede, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.	1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che hanno sede di servizio nella sede fanno parte di tale unità , di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.
In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.	In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.
2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede:	
a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le	

opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;	
b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;	
c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;	
d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;	
e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o al Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.	e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato coadiuvato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o al o all'Area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.
3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile.	
Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)	Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)
1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.	
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera.	2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del di Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa .
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte	

salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.	
	Art. 16 bis-(Commissione paritetica - composizione)
	1. Il Dipartimento istituisce una Commissione Paritetica Docenti-Studenti che dura in carica tre anni
	2. La Commissione Paritetica è costituita da 10 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento, o da suo delegato, che propone al Consiglio di Dipartimento i membri della componente docente. La composizione della componente docente deve garantire un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.
	3. Gli studenti membri della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento e, in subordine, nei consigli di corsi di studio di riferimento del Dipartimento, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 16, comma 7 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, il Dipartimento può inoltre richiedere la disponibilità a farne parte agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti al Dipartimento.
	Art. 16 ter-(Commissione paritetica - funzioni)
	1. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti
	a. monitora, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;
	b. formula pareri in merito all'istituzione, all'attivazione, alla modifica e alla soppressione dell'offerta formativa;
	c. avanza al Consiglio del Dipartimento eventuali proposte su questioni pertinenti alla didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 16 comma 11 dello statuto di Ateneo.
	d. redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio di

	riferimento del Dipartimento, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.
	2. I pareri di cui al comma 1, lettera b, del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 14 giorni dalla trasmissione al Presidente della Commissione del testo della proposta.
	3. per la gestione dell'attività la Commissione Paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede di cui facciano parte componenti della Commissione stessa. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla Commissione Paritetica in composizione plenaria.
	Art. 16 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)
	I consigli di corso di studio esprimono al dipartimento proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. Il Dipartimento trasmette all' eventuale Scuola competente gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.
PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA	PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA
Articolo 17 (Fondi e gestione)	Articolo 17 (Fondi e gestione)
1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.	
2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.	2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia acquisti e organizzazione dei servizi.
	3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.
PARTE IV - NORME FINALI	PARTE IV - NORME FINALI
Articolo 18 (Validità delle sedute)	Articolo 18 (Validità delle sedute)
1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.	
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:	
a. forme di consultazione sincrone;	
b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e	

delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.	
	3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
	- proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013 e successive modifiche;
	- proposta di chiamata di professori;
	- stato giuridico del personale docente; gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato; delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
	4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.
Articolo 19 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)	Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle eventuali Scuole di riferimento)
Il consiglio di dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di organi della scuola, designa, i rappresentanti professori e ricercatori nei consigli delle scuole di riferimento, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'Articolo 7 del regolamento di funzionamento delle Scuole emanato con DR n. 743/2012. Per l'approvazione della proposta è necessario il voto favorevole di 2/3 dei partecipanti alla seduta.	Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa con votazione a scrutinio segreto e su proposta del Direttore di Dipartimento , i rappresentanti professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento, su proposta del Direttore del Dipartimento cui eventualmente partecipano . La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'Articolo 7 del al vigente regolamento di funzionamento delle Scuole emanato con DR n. 743/2012. Per l'approvazione della proposta è necessario il voto favorevole di 2/3 dei partecipanti alla seduta.
	PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017
	Articolo 20 (Disposizioni finali)
	1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione

	dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
	2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente. Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.
	3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.

ALLEGATO B) AL DECRETO RETTORALE N.794 DEL 07/05/2019 - TESTO COORDINATO DEL
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
(EMANATO CON D.R. N. 851/31278 DEL 05/07/2012 E S.M.I.)

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Political and Social Science, e l'acronimo, SPS, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna e si articola in Unità Organizzativa nella sede di Forlì.

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.
- 1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.
- 1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
3. Il Dipartimento approva un piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di

riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.

4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.
- 4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
- 4ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.
5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.
8. Il Dipartimento predispose un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.
- 8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
- 8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza;
- 8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica;
- 8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito delle scienze che studiano sotto diversi profili gli ambiti istituzionali e le dinamiche del comportamento sociale e politico.

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Sono Organi del Dipartimento:

- a. Il Direttore;
- b. Il Consiglio;

c. La Giunta.

Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)

1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario, del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento.
Il Direttore:
 - a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
 - b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento partecipa;
 - c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore;
 - d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;
 - e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
 - f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
 - g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
 - h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;
 - i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
 - j. Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.
- 1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.
2. Il Direttore, inoltre:
 - a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
 - b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
 - c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;
 - d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
 - e. vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
 - f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2, anche indicando propri delegati per il coordinamento di specifici ambiti di attività del Dipartimento quali la didattica, la ricerca, l'internazionalizzazione, la terza missione o altri.
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità fra più candidati alla carica di Direttore, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - g. il Direttore che lo presiede;
 - h. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
 - i. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;
 - j. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10% (arrotondato per eccesso) dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;
 - k. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui 1 (uno) del terzo ciclo secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche;
 - l. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 2 secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento:
 - a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;
 - b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
 - c. approva, ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima;
 - d. propone il budget ai competenti Organi di Governo dell'Ateneo;
 - e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
 - f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;
 - g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
 - h. Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, la disattivazione, la modifica e la regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere dell'eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo.
Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato;
 - h bis. delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;
 - i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente;
 - i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;
 - j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
 - k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;
 - l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;
 - m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;

-
- m bis. delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
- n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
- o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;
- p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;
- q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;
- r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;
- s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;
- t. approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
- u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;
- v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
- z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:
- a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.
- b. *abrogata*
- c. *abrogata*
- d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
- e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti;
- f. *abrogata*
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.
5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15, o dell'art. 16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo la votazione è valida alla prima votazione se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le

graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.

5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le seguenti disposizioni:
 - a. le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
 - b. ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
 - c. la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
 - d. ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
 - e. la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
 - f. sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
 - g. in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
 - h. in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.

Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta da:
 - a. il Direttore, che la presiede;
 - b. il Vicedirettore;
 - c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);
 - d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;
 - e. 6 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce e tra le sedi;
 - f. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - h. 3 professori e ricercatori designati dal Direttore, sentiti gli altri componenti della Giunta, per favorire il riequilibrio delle componenti e delle competenze presenti nell'Organo;
 - i. 1 rappresentante, con diritto di voto, degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento.

3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., i., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
- 3.bis Le elezioni dei rappresentanti in Giunta di cui al comma 2 lettera e, avvengono in due collegi elettorali distinti per sede a cui partecipano in qualità di elettorato attivo e passivo gli incardinati delle rispettive sedi. Il voto è distinto per fascia e ruolo. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Qualora il numero di incardinati in una fascia su una sede sia inferiore a 5, la relativa componente eleggerà i propri 2 rappresentanti in un unico collegio elettorale senza distinzione di sede.
4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e.,h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f, g, i, il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.

PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)

1. Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, si avvale di una Unità Organizzativa di Sede a Forlì.
Fanno parte della Unità Organizzativa di Sede di Forlì i professori e ricercatori che in essa hanno la propria sede di servizio.
2. L'Unità Organizzativa di Sede:
 - a. riceve e gestisce le risorse per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;
 - b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.
3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statuari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.

Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)

1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che fanno parte di tale unità, di norma congiuntamente al Direttore e secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.
2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede:
 - a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;
 - b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;
 - c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;
 - d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;
 - e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, coadiuvato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento o all'Area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.
3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile.

Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio di Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera.

-
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

Art. 16 bis (Commissione paritetica - composizione)

1. Il Dipartimento istituisce una Commissione Paritetica Docenti-Studenti che dura in carica tre anni.
2. La Commissione Paritetica è costituita da 10 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento, o da suo delegato, che propone al Consiglio di Dipartimento i membri della componente docente. La composizione della componente docente deve garantire un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.
3. Gli studenti membri della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento e, in subordine, nei consigli di corsi di studio di riferimento del Dipartimento, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 16, comma 7 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, il Dipartimento può inoltre richiedere la disponibilità a farne parte agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti al Dipartimento.

Art. 16 ter (Commissione paritetica - funzioni)

1. La Commissione Paritetica Docenti- Studenti:
 - a. monitora, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;
 - b. formula pareri in merito all'istituzione, all'attivazione, alla modifica e alla soppressione dell'offerta formativa;
 - c. avanza al Consiglio del Dipartimento eventuali proposte su questioni pertinenti alla didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 16 comma 11 dello statuto di Ateneo;
 - d. redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio di riferimento del Dipartimento, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi Dipartimenti di riferimento dei corsi di studio;
2. I pareri di cui al comma 1, lettera b, del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 14 giorni dalla trasmissione al Presidente della Commissione del testo della proposta.
3. per la gestione dell'attività la Commissione Paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede di cui facciano parte componenti della Commissione stessa. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla Commissione Paritetica in composizione plenaria.

Art. 16 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)

I consigli di corso di studio esprimono al dipartimento proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. Il Dipartimento trasmette all' eventuale Scuola competente gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA**Articolo 17 (Fondi e gestione)**

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, acquisti e organizzazione dei servizi.
3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.

PARTE IV - NORME FINALI**Articolo 18 (Validità delle sedute)**

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
 - a. forme di consultazione sincrone;
 - b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
 - proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013 e successive modifiche;
 - proposta di chiamata di professori;
 - stato giuridico del personale docente; gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato; delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.

Articolo 19 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)

Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto e su proposta del Direttore di Dipartimento, i rappresentanti professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui eventualmente partecipano. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente regolamento di funzionamento delle Scuole.

PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017**Articolo 20 (Disposizioni finali)**

1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente.
Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.

**DECRETO RETTORALE N. 799/2019 DEL 07/05/2019 PROT. 99582 - EMANAZIONE
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO
DETERMINATO DI CUI AL DR N. 344/2011 E SS MODIFICAZIONI**

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO l'art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.1203/2011 del 13 dicembre 2011;
VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato con Decreto Rettorale n. 344/2011 e successive modificazioni;
PRESO ATTO delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 24 e 30 aprile 2019, di approvazione delle modifiche e integrazioni ai suddetti regolamenti;
RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento per la modifica dei regolamenti di ateneo”;

DECRETA

Art. 1 (Novellazioni)

1. Vengono apportate le modificazioni al Regolamento dei ricercatori a tempo determinato di cui al DR n. 344/2011 e ss modificazioni, così come riportate all'Allegato A, parte integrante di questo decreto rettorale.

Art. 2 (Testo coordinato)

1. Per favorire la comprensione delle azioni di modificazioni in materia si riporta in Allegato B) il testo coordinato del regolamento a mero titolo di allegato informativo, privi di valore normativo.

Art. 3 (Vigore ed efficacia)

1. Il presente decreto rettorale entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

IL RETTORE

(Prof. Francesco Ubertini)

ALLEGATO A) AL DR N. 799 PROT. 99582 DEL 07/05/2019 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO EMANATO CON D.R. N. 344/2011

Art. 1 (Modifica all'art. 6 Modalità di selezione)

1. L'art. 6 comma 3 è così sostituito:

“Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.”

ALLEGATO B) AL DR N. 799 PROT. 99582 DEL 07/05/2019 - TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO EMANATO CON D.R. N. 344/2011 INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ALLEGATO B) (TESTO COORDINATO MERAMENTE INFORMATIVO PRIVO DI VALENZA NORMATIVA)

Art. 1 Finalità

1. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8.

2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma, nonché di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005), nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali (art. 24 della Legge 240/2010 e art. 49 della L. 35/2012) le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato.

Art. 3 Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende:

per rapporto di lavoro subordinato: un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le direttive di un datore di lavoro. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro, che disciplina le condizioni che regolano il rapporto, ed in particolare i diritti ed i doveri che ne derivano;

per proroga del contratto: il prolungamento dell'originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario;

per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca;

per nuovo contratto: la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all'esito di una nuova selezione per un nuovo progetto/programma di ricerca;

per lettera di referenza: una attestazione proveniente da un componente della comunità scientifica volta a sostenere la presentazione di un candidato evidenziandone le potenzialità di sviluppo in ambito scientifico, l'esperienza acquisita e ogni altra caratteristica attitudinale alla ricerca che il referente ritenga utile far conoscere;

per chiusura del progetto/programma di ricerca: la scadenza temporale individuata dall'ultima spesa ammessa a rendicontazione.

Art. 4 Tipologie contrattuali

"1. I contratti hanno le seguenti tipologie:

a) contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (junior): contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta.

Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

Il ricercatore con contratto junior può svolgere fino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico, da svolgersi secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo per la programmazione didattica annualmente deliberate dagli Organi di Governo e con modalità da definire al momento dell'emanazione del bando di selezione. I contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in Università diverse, nei casi previsti dal successivo art. 16. In questo caso il contratto verrà stipulato per un periodo che, sommato al precedente periodo già svolto, non superi la durata complessiva di tre anni.

b) contratti di cui alla lettera b) dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (senior): contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero che hanno usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi di:

1. contratti di cui alla lettera a);
2. assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51 co. 6 della L. 449/97 e successive modificazioni e dell'art. 22 della L. 240/2010, o borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della L. 398/89;
3. contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della L. 230/2005;
4. analoghi contratti, assegni o borse in atenei o centri di ricerca stranieri.

Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale le attività svolte nelle tre tipologie di cui sopra sono cumulabili.

Per questi contratti è previsto esclusivamente il regime di tempo pieno.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.

Il ricercatore con contratto senior è tenuto a svolgere, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, 60 ore di didattica frontale per anno accademico, così come indicato nel bando di selezione. Ulteriori incarichi didattici sono attribuiti soltanto ai sensi dell'art. 15 co. 2 del presente regolamento.

Per i ricercatori di area medica di entrambe le tipologie può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, secondo le modalità descritte al successivo art. 10 *bis*.

Art. 5 Presupposti e limiti per la stipula dei contratti

1. L'attivazione di contratti è proposta al Consiglio di Amministrazione dai Dipartimenti che deliberano in composizione piena. La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, dedotti gli assenti giustificati. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione. Per l'attivazione dei contratti senior, la delibera dovrà prevedere la copertura finanziaria necessaria a garantire quanto previsto all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, con le modalità di cui all'art. 18 comma 2 della norma di cui sopra.

2. abrogato.

3. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i ricercatori titolari dei contratti senior, ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i ricercatori junior.

4. I contratti si intendono stipulati per periodi di lavoro su base triennale, da svolgersi secondo quanto previsto nel successivo art. 9.

5. La proposta di contratto è adottata con apposita delibera dell'organo della struttura richiedente e contiene i seguenti elementi:

- a) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca (o dei programmi/progetti) cui è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente;
- b) specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) le relazioni tra la durata temporanea del programma/progetto (o dei programmi/progetti), qualora indicato, e il contratto che si intende attivare, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
- d) il dipartimento di afferenza;
- e) la sede di svolgimento delle attività;
- f) le attività (oggetto del contratto), gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti...) e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
- g) l'attività assistenziale prevista, con l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività ed esplicito richiamo all'impegno formale del responsabile della struttura sanitaria a far svolgere l'attività assistenziale al ricercatore a tempo determinato, secondo le modalità descritte nel successivo art. 10 *bis*;
- h) il regime di impiego (tempo pieno o definito) per i soli contratti di cui all'art. 4 lettera a);
- i) le modalità di svolgimento della didattica frontale per i contratti di cui all'art. 4 lettera b) e per i contratti di cui all'art. 4 lettera a) qualora prevista;
- j) il corrispettivo contrattuale proposto;
- k) l'indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto;
- l) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
- m) la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova.

6. Il Dipartimento e il Consiglio di Amministrazione, approvano le proposte di attivazione e di proroga dei contratti, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.

Art. 6 Modalità di selezione

1. L'assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. E' possibile procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato mediante chiamata diretta esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa.
3. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. La selezione è svolta da una Commissione composta da tre membri, nominata con disposizione dirigenziale e individuata secondo le modalità previste all'art. 6 bis.
5. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti, assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
- 5 bis. Le Commissioni concludono i propri lavori entro 3 mesi dalla disposizione di nomina. Tale periodo può essere prorogato per una sola volta e per non più di un mese, per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il dirigente procederà a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, su proposta del dipartimento.
6. La selezione avviene previa disposizione dirigenziale di emanazione di un bando pubblicato sia in lingua Italiana sia in lingua Inglese sul Portale di Ateneo e pubblicità del medesimo sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul Portale dell'Unione Europea.
7. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri definiti dal DM 243/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21/09/2011.
A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica, che può assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico; lo svolgimento di tale seminario non costituisce prova orale. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.
I bandi possono prevedere il numero massimo di pubblicazioni da presentare che comunque non potrà essere inferiore a dodici.
I bandi devono prevedere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l'adequata conoscenza di una lingua straniera.
La discussione può essere svolta per via telematica.
8. Nell'ambito della valutazione si può tener conto anche di eventuali lettere di referenza prodotte dal candidato.
9. La Commissione redige una graduatoria di idonei valida tre anni. Nel solo caso di rinuncia all'assunzione, l'incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.
10. Gli atti sono approvati con disposizione dirigenziale.
11. Il Dipartimento propone entro 2 mesi dall'approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato, seguendo l'ordine della graduatoria approvata dalla Commissione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
12. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti l'emanazione di bando per la medesima figura e per lo stesso settore concorsuale ovvero per lo stesso settore scientifico disciplinare ove indicato dal Dipartimento.
13. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi del DPR 487/1994.

Art. 6-bis Modalità di individuazione dei componenti della Commissione

1. Della Commissione fanno parte tre professori di prima o seconda fascia inquadrati nel settore concorsuale o in subordine nello stesso macro-settore concorsuale per cui è bandita la procedura o di ruolo equivalente nel

caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali, individuati dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.

Due dei componenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento, individuati fra docenti interni o esterni all'Ateneo. Un terzo componente, esterno all'Ateneo, è sorteggiato, con le modalità previste dall'art. 8-bis del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei Professori di Prima e Seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010 emanato con DR 977/2013 e ss.mm.ii.

2. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro come previsto dall'art. 57 del d.lgs. 165/2001, di norma, almeno un componente è di genere femminile.

3. I componenti esterni sono individuati fra docenti di comprovato riconoscimento scientifico di altri Atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca.

4. I componenti della Commissione provenienti dall'estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di I o II fascia sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale e sono attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.

5. I Professori di I fascia componenti della Commissione interni all'ateneo o provenienti da altri Atenei devono essere in possesso della attestazione o autocertificazione relativa alla qualificazione necessaria per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010 oppure, nel caso di componenti interni, devono essersi collocati in posizione superiore o pari alla mediana di ciascuna Area di valutazione della VRA nell'ultima valutazione della Commissione VRA.

6. I Professori di II fascia componenti della Commissione interni all'ateneo o provenienti da altri Atenei o istituzioni di ricerca nazionali devono essere in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia.

7. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010.

8. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.

Art. 7 Contenuto del bando di selezione

1. Il bando di selezione contiene in forma sintetica:

- a) la tipologia del contratto (junior o senior);
- b) per i soli contratti junior il regime di impiego (a tempo pieno o definito);
- c) l'oggetto del contratto;
- d) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma (o programmi/progetti) di ricerca, nonché la durata dello stesso;
- e) le ore di didattica frontale per il contratto senior o, qualora previste, per il contratto junior, con le relative modalità di svolgimento;
- f) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- g) per i ricercatori di area medica, l'indicazione circa lo svolgimento di attività assistenziale e, laddove previsto, l'individuazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta e delle relative modalità di svolgimento, secondo quanto previsto dal successivo art. 10 bis;
- h) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
- i) l'indicazione della lingua straniera oggetto della prova orale;
- j) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato;
- k) il trattamento economico e previdenziale;
- l) il dipartimento di afferenza;
- m) la sede prevalente di lavoro;
- n) la modalità di selezione;
- o) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del presente Regolamento;
- p) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali;

- q) gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti...) nell'ambito dell'eventuale progetto/programma di ricerca e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
- r) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8 Requisiti per partecipare alle selezioni

1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di:

- dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati. In tal caso il dottorato o titolo equivalente costituisce titolo preferenziale.

Nel caso di bandi che prevedano lo svolgimento di attività assistenziale il titolo di studio dovrà essere adeguato all'attività assistenziale da svolgere.

Inoltre, alle selezioni per contratto senior, possono partecipare candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 lettera b), qualora il requisito d'accesso richiesto sia il dottorato.

2. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.

3. Per tutto il periodo di durata dei contratti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

4. Non saranno inoltre ammessi coloro che avranno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Ateneo di Bologna o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 9 Durata del contratto

1. La durata dei contratti è triennale.

2. I contratti non sono rinnovabili.

3. E' prevista una sola proroga del contratto junior per soli due anni, secondo quanto definito al successivo art.

11. La richiesta di proroga è avanzata dalla struttura che ha attivato il contratto, con il consenso dell'interessato, sentito comunque il Dipartimento di afferenza, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.

3 bis. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità i contratti sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.

4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente regolamento e degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche con altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 10 Oggetto del contratto

1. Il contratto indica le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ed ha allegato, come parte integrante, il programma di ricerca, qualora indicato nel bando.

2. Nel contratto junior è specificato il regime di impiego (tempo pieno o definito).

3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

4. Nel contratto senior e, qualora previste, nel contratto junior vengono indicate le ore di didattica frontale.

5. E' possibile apportare modifiche all'attività di ricerca oggetto del contratto, per consentire al ricercatore di essere coinvolto in eventuali ulteriori attività sviluppate nel corso della durata del contratto stesso e/o di partecipare a progetti finanziati nell'ambito di bandi competitivi.

Tali modifiche dovranno essere formalizzate tramite un emendamento del contratto, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Struttura di afferenza, acquisito il consenso dell'interessato.

Nel caso in cui la copertura finanziaria del posto RTD sia garantita da apposito accordo o convenzione di finanziamento con un ente esterno, la proposta di emendamento del contratto da parte del Dipartimento dovrà essere concordata con tale ente prima dell'avvio delle procedure di partecipazione ad altri progetti ed essere accompagnata da una analisi atta a verificare che le modifiche proposte siano coerenti con l'eventuale progetto/programma di finanziamento e che permangano le necessarie garanzie di copertura finanziaria.

Art. 10 bis Attività assistenziale dei ricercatori di area medica

1. I ricercatori junior svolgono di norma attività assistenziale in relazione alle esigenze del progetto di ricerca, con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l'Università e le Strutture sanitarie.

2. I ricercatori senior svolgono attività assistenziale con le stesse modalità e il medesimo trattamento economico previsti per i ricercatori a tempo indeterminato in convenzione.

3. Qualora sia funzionale alle esigenze del progetto e su espressa richiesta del Dipartimento che richiede l'attivazione del posto, anche i ricercatori junior possono svolgere attività assistenziale secondo le modalità di cui al punto 2.

Art. 11 Modalità di valutazione dell'attività svolta ai fini della proroga

1. Con riferimento alla procedura di proroga dei contratti di cui all'art. 4 lettera a), l'attività svolta dal ricercatore viene valutata sulla base delle modalità, dei criteri e parametri individuati con Decreto Ministeriale 242/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21/9/2011.

2. La proroga è consentita nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione.

3. L'attività didattica e di ricerca del ricercatore nell'ambito del contratto per cui è richiesta la proroga è valutata da apposita Commissione, sulla base di una relazione predisposta dal dipartimento.

4. La valutazione della commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e di didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.

5. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento e composta da tre docenti o ricercatori a tempo indeterminato del settore concorsuale del ricercatore a tempo determinato.

6. Nel caso in cui la commissione non concluda i lavori entro un mese dalla nomina, il Rettore nomina, sentito il Dipartimento, una nuova Commissione in sostituzione della precedente.

7. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

Art. 12 Rapporto di lavoro

1. Il Rettore stipula il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

2. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al responsabile della struttura.

3. La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata dal Dipartimento o altra struttura che ha proposto l'attivazione del contratto.

4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato mensilmente e validato dal responsabile della ricerca. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore è possibile l'utilizzo del sistema di *time sheet* di Ateneo.

5. L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene:

a) tramite compilazione del registro digitale delle lezioni, per quanto riguarda le attività di didattica frontale;

b) tramite compilazione del consuntivo digitale delle attività didattiche per tutte le altre attività connesse alla didattica 6. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo.

7. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della L. 240/2010.

8. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.

Art. 13 Trattamento economico

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.

2. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell'art. 4 lettera a) compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d'impegno.

3. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell'art. 4 lettera b) compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0.

Sono previste due ulteriori fasce corrispondenti a:

- o 120% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0;
- o 130% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0.

4. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.

5. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 14 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Art. 15 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. I contratti sono incompatibili:

- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto previsto all'art. 8 co. 3;
- con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
- con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia;
- con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.

2. Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli di cui all'art. 4 del presente Regolamento, mediante affidamento a titolo oneroso.

3. Ai ricercatori a tempo determinato, a seconda del regime d'impegno e laddove riconducibile, si applica quanto previsto dal regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'assunzione di incarichi extraistituzionali ai professori, ricercatori a tempo indeterminato ed assistenti.

4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

5. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 16 Mobilità

In caso di mobilità tra Atenei, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di afferenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.

Art. 17 Norme transitorie e finali

1. abrogato.

2. abrogato.

3. abrogato.

4. abrogato.

5. Le modifiche regolamentari si applicano alle procedure relative alle proposte di copertura ruoli approvate dal Consiglio di Amministrazione a decorrere da marzo 2019, eccetto quanto già previsto da previgenti disposizioni normative.

**DECRETO RETTORALE N. 827 DEL 09.05.2019 - MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN
ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010 EMANATO CON D.R. N.
977 DEL 09/12/2013 E SS.MM.II.**

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 1203 del 13.12.2011 e successive modificazioni;

VISTA la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia così come introdotta dagli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010 ove si prevede che le Università, con proprio Regolamento, disciplinino nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'*Alma Mater Studiorum*, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia;

VISTO il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010 emanato con D.R. n. 977 del 09.12.2013 e ss. mm. ii.;

VISTO il parere assunto dal Senato Accademico nella seduta del 24/04/2019;

VISTA la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/04/2019 con cui sono state approvate le modifiche al testo del Regolamento;

DECRETA

Art. 1
(Novellazioni)

1. Vengono apportate le modifiche al Regolamento emanato con D.R. n. 977 del 09.12.2013 e ss. mm. ii. per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art.18 e dell'art. 24 della Legge 240/2010 così come riportate nell'Allegato A), parte integrante del presente Decreto Rettoriale.

Art. 2
(Testo Coordinato)

1. Per favorire la lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Art. 3
(Pubblicazione ed Entrata in vigore)

1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
2. Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università di Bologna.

IL RETTORE
Prof. Francesco Ubertini

ALLEGATO A) AL D.R. N. 827 DEL 9/05/2019 MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010 EMANATO CON D.R. N. 977 DEL 09/12/2013 E SS.MM.II.

Modifiche all'art. 12 comma 2 del Regolamento emanato con D.R. 977 del 9.12.2013 e SS.MM.II

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Modifiche all'art. 15 comma 2 del Regolamento emanato con D.R. 977 del 9.12.2013 e SS.MM.II

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al Dipartimento che richiede la Attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ALLEGATO B) AL D.R. N. 827 DEL 9.05.2019 - TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010 EMANATO CON D.R. N. 977/2013, INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.R. N. 180/2014 DEL 12/03/2014, DAL D.R. N. 1796/2014 DEL 22/12/2014, DAL D.R. N. 1279/2016 DEL 8/11/2016, DAL D.R. N. 509/2017 DEL 9/05/2017, DAL D.R. N. 1696/2017 DEL 21/12/2017, DAL D.R. N. 135/2018 DEL 31/01/2018, DAL D.R. N. 680/2018 DEL 09/05/2018, DAL D.R. N. 351/2019 DEL 28/02/2019 E DAL D.R. N. 827/2019 DEL 9/05/2019.

(TESTO COORDINATO MERAMENTE INFORMATIVO PRIVO DI VALENZA NORMATIVA)

Art. 1 Ambito di operatività

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2 Programmazione del reclutamento e richieste di copertura ruoli

1. Ciascun Dipartimento, sulla base di una previsione delle risorse disponibili per il reclutamento, adotta i seguenti atti di programmazione del personale:

- a) delibera di programmazione triennale, ed eventuali aggiornamenti annuali;
- b) delibera di programmazione annuale del reclutamento, adottata nei limiti delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione;
- c) delibera di richiesta copertura ruoli.

Le delibere sono adottate in composizione piena. La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione.

2. Il Dipartimento, inoltre, con delibera di validità triennale, stabilisce per le procedure di I e II fascia bandite ai sensi dell'art 18 della Legge 240/2010, se far svolgere ai candidati una prova didattica secondo le modalità previste dal successivo art. 4 bis. La delibera è valida per tutte le procedure bandite nel triennio successivo.

3. Nella delibera di richiesta copertura ruoli sono indicati per ciascun posto richiesto:

- a) la fascia richiesta,
- b) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei vincitori delle procedure;
- c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- e) una delle seguenti modalità di copertura quantificando l'impegno a valere sulle risorse del Dipartimento:
 - 1. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9 della legge 230/2005 e successive modifiche e integrazioni;
 - 2. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge 240/2010;
 - 3. chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 di professori e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo.

I Consigli di Dipartimento possono deliberare, nei casi in cui sia funzionale alla realizzazione di progetti di rilevanza strategica preventivamente individuati dal Consiglio di Amministrazione, lo svolgimento di concorsi ai sensi dell'art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 riservati ai soli esterni. Lo svolgimento di tali procedure avviene con le modalità stabilite da successivo art 12 bis.

4. Nel caso di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività assistenziale in ambito medico o veterinario, occorre indicare la struttura sanitaria presso cui tale attività sarà espletata e i requisiti richiesti. Per le attività assistenziali svolte in convenzione in ambito medico, la delibera dovrà fare espresso riferimento:

1) per le procedure di II fascia, all'impegno assunto dall'Azienda sanitaria interessata ad inserire in convenzione il candidato selezionato;

2) per le procedure di I fascia, oltre a quanto previsto al punto 1), anche all'assetto delle unità operative a direzione universitaria, allo scopo di valutare la programmazione alla luce dell'art.5 comma 4 del d.lgs 517/99.

5. Contestualmente alla richiesta di copertura ruoli, il Dipartimento, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la richiesta di posti di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la richiesta di posti di seconda fascia, definisce:

a) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;

b) gli standard qualitativi di cui all'art. 24 comma 5 della legge 240/2010 ulteriormente specificati al successivo titolo I. Nel caso di procedure valutative di cui all'art. 24 comma 6 della legge 240/2010, possono essere indicati ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura;

c) Nel caso di svolgimento delle procedure di cui all'art. 18 comma 1 e all'art. 24 comma 6 della legge 240/2010:

- 1) eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
- 2) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.

6. La delibera riporta altresì un espresso richiamo a quanto deliberato in merito allo svolgimento della prova didattica per i concorsi di I e II fascia.

TITOLO I - STANDARD QUALITATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 18 E ALL'ART. 24 COMMA 5 E COMMA 6, LEGGE 240/2010**Art. 3 Modalità di definizione degli standard**

1. Il Dipartimento definisce gli standard di valutazione in relazione all'insieme delle attività svolte dai candidati con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in conformità a quanto previsto dal DM MIUR 344 del 4 agosto 2011 e negli artt. da 4 a 7. Inoltre, nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, il Dipartimento definisce anche gli standard di valutazione in relazione a tale attività.

2. Per le procedure di cui all'art. 24 comma 5, in aggiunta alle attività oggetto del contratto di cui all'art. 24 comma 3, devono essere valutate le eventuali attività che i candidati hanno svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi dell'art. 24 comma 1 o dell'articolo 29, comma 5, della legge n. 240/2010, i candidati hanno avuto accesso al contratto. Se i candidati sono stati inquadrati, ai sensi dell'articolo 29, comma 7 della stessa legge, quali vincitori di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente comma.

3. Per le procedure di cui agli artt. 18 e 24 comma 6 della legge 240/2010, il Dipartimento definisce anche gli standard di valutazione in relazione alle attività di servizio all'Ateneo istituzionali, organizzative, nonché alle attività assistenziali, ove previste.

Art. 4 Modalità di attribuzione dei punteggi nelle procedure in cui non è prevista una prova didattica

1. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione di cui all'art. 8 e i punteggi minimi e massimi espressi in centesimi che possono essere attribuiti a ciascuna categoria di titoli per le procedure relative ai posti di I fascia sono i seguenti:

- a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 40 e 60;
- b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, eventualmente comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, per le procedure bandite ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 tra 30 e 50;
- c) attività di servizio all'Ateneo istituzionali, organizzative tra 10 e 15;
- d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10.

2. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione e i punteggi minimi e massimi espressi in centesimi che possono essere attribuiti a ciascuna categoria di titoli per le procedure relative ai posti di II fascia, anche ai sensi dell'art. 24 comma 5, sono i seguenti:

- a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 50 e 65;
- b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, per le procedure bandite ai sensi dell'art. 24 comma 5 e 6, tra 20 e 45;
- c) attività di servizio all'Ateneo, istituzionali e organizzative tra 0 e 15;
- d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10.

3. I candidati sono collocati in graduatoria solo se raggiungono, all'esito della valutazione, un punteggio di almeno 65 punti.

Art. 4 bis Procedure con prova didattica

1. Per le procedure di I e II fascia il Dipartimento, con delibera adottata secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del presente Regolamento, può prevedere lo svolgimento di una prova didattica.

2. a) Nel caso in cui il Dipartimento deliberi la adozione della prova didattica per le procedure di II fascia, gli elementi oggetto di valutazione e i punteggi minimi e massimi espressi in centesimi che possono essere attribuiti a ciascuna categoria di titoli sono i seguenti:

- a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 50 e 65;
- b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, tra 10 e 25;
- c) attività di servizio all'Ateneo, istituzionali e organizzative tra 0 e 15;
- d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10;

e) prova didattica: tra 10 e 20.

2. b) Nel caso in cui il Dipartimento deliberi la adozione della prova didattica per le procedure di I fascia, gli elementi oggetto di valutazione e i punteggi minimi e massimi espressi in centesimi che possono essere attribuiti a ciascuna categoria di titoli sono i seguenti:

a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 40 e 60;

b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, eventualmente comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, per le procedure bandite ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 tra 20 e 30;

c) attività di servizio all'Ateneo, istituzionali e organizzative tra 10 e 15.

d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10

e) prova didattica: tra 10 e 20

3. La prova didattica consiste nella presentazione di una unità didattica su un argomento relativo alle tematiche del Settore Scientifico disciplinare sorteggiato dal candidato almeno 24 ore prima previa formale convocazione.

4. Ogni candidato sorteggia una terna di argomenti fra almeno tre terne predeterminate dalla Commissione giudicatrice. All'interno della terna sorteggiata sceglie l'argomento che costituirà oggetto della presentazione.

5. I criteri di valutazione della prova medesima vengono deliberati nel corso della prima seduta e pubblicati secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.

6. La prova orale può essere sostenuta a scelta del candidato in lingua italiana o in un'altra lingua estera predeterminata nel bando di selezione.

7. La prova didattica si svolge dopo che la Commissione ha esaurito la fase di attribuzione dei punteggi previsti dalle lettere da a) a d) del comma 2. Alla prova didattica sono ammessi solo i candidati che, all'esito della attività di attribuzione dei punteggi relativi alle attività dalla lettera a) alla lettera d), abbiano riportato un punteggio pari ad almeno 60 punti.

8. La Commissione attribuisce i punteggi alla prova didattica formulando anche un giudizio sintetico sulla valutazione della prova in relazione ai criteri preventivamente individuati, e formula la graduatoria di merito includendo esclusivamente i candidati che hanno sostenuto la prova didattica ottenendo un punteggio pari o superiore a 5 punti.

Art. 5 Valutazione dell'attività didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, nonché, per le procedure bandite ai sensi dell'art. 24 comma 6, la congruenza delle attività con gli elementi di ulteriore qualificazione di cui all'art. 2 comma 5 lett. b).

2. Ai fini della valutazione dell'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.

3. Limitatamente alle procedure di cui agli artt. 24 commi 5 e 6 della legge 240/2010, possono inoltre essere considerati, utilizzando gli strumenti predisposti dall'ateneo, gli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli o degli insegnamenti tenuti. Gli elementi oggetto di valutazione sono predeterminati nel bando di selezione.

Art. 6 Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:

a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;

b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;

c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.

2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee o gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Fatta salva, per le procedure di cui all'art. 18 comma 1 e all'art. 24 comma 6 della legge 240/2010 la possibilità di cui all'art. 2 comma 5 lett. c) del presente regolamento, di definire un limite massimo di pubblicazioni da presentare per la valutazione dettagliata, deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.

3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con gli elementi di ulteriore qualificazione di cui all'art. 2 comma 5 lett. b) oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Art. 7 Valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito medico o veterinario

La valutazione è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

Art. 7 bis Valutazione delle attività di servizio all'Ateneo, istituzionali e organizzative

1. Costituiscono oggetto di valutazione il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso l'Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed esteri.

TITOLO 2 – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

Art. 8 Commissioni di selezione

- 1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo.
- 2. Nel caso in cui il Dipartimento, nell'ambito della propria programmazione, intenda proporre la copertura di posti sia di I che di II fascia nel medesimo Settore Concorsuale può nominare una commissione unica che svolgerà le procedure di valutazione per entrambe le fasce.
- 3. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali, nel rispetto della parità di genere e dell'art 57 del d.lgs. 165/2001.
- 4. Almeno due dei componenti della commissione devono essere esterni all'Ateneo. I componenti esterni sono sorteggiati, con le modalità previste dall'art. 8 bis, nell'ambito di una rosa proposta dal Dipartimento e

composta da un numero di candidati triplo rispetto al numero dei commissari da individuare. I componenti esterni sono individuati fra docenti di comprovato riconoscimento scientifico di altri Atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca. Gli eventuali componenti interni sono designati dal Consiglio di Dipartimento. Nel caso di commissioni composte esclusivamente da docenti esterni, è consentito comunque ai Dipartimenti designare uno dei tre componenti della commissione.

5. I componenti della Commissione sono inquadrati nel settore concorsuale per cui è bandita la procedura o in subordine nello stesso macro-settore concorsuale per cui è bandita la procedura.

6. I componenti della Commissione provenienti dall'estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di I fascia sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale e sono attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.

7. I componenti della Commissione interni all'ateneo o provenienti da altri Atenei o istituzioni di ricerca nazionali devono essere in possesso della attestazione o autocertificazione relativa alla qualificazione necessaria per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010 oppure, nel caso di componenti interni, devono essersi collocati in posizione superiore o pari alla mediana di ciascuna Area di valutazione della VRA nell'ultima valutazione della Commissione VRA. I componenti della Commissione provenienti dall'estero devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 2 comma 5.

8. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010.

9. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.

10. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

11. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 8-bis Modalità di sorteggio dei componenti esterni della Commissione

1. Le operazioni di sorteggio sono effettuate con cadenza mensile e modalità informatiche da una commissione di tre membri nominata annualmente dal Rettore. Delle operazioni di sorteggio effettuate viene redatto apposito verbale.

2. Per ogni procedura concorsuale il Dipartimento indica una lista contenente una rosa di professori esterni tripla rispetto ai posti da sorteggiare.

3. La lista è ordinata secondo l'ordine alfabetico, per cognome e nome, e a ogni nominativo proposto è assegnato un numero cardinale compreso fra 1 e massimo 9.

4. Vengono sorteggiati i seguenti ordinamenti casuali:

dei numeri compresi fra 1 e 9, da applicare alle commissioni composte da tre esterni;

dei numeri compresi fra 1 e 6, da applicare alle commissioni composte da 2 esterni;

dei numeri compresi fra 1 e 3, da applicare alle commissioni composte da 1 esterno.

5. Ciascuna lista viene ordinata secondo la sequenza numerica estratta.

6. Vengono formate le singole commissioni individuando i docenti da nominare scorrendo la relativa lista ordinata come previsto dal comma 5, fino a raggiungere il numero dei commissari da nominare.

7. Gli ordinamenti casuali estratti vengono applicati a tutte le procedure per le quali i Dipartimenti hanno deliberato la lista contenente la rosa dei nominativi proposti nel corso del mese precedente a quello del sorteggio.

8. In caso di dimissioni o rinuncia dei commissari sorteggiati i sostituti saranno individuati scorrendo la lista ordinata in base all'ordinamento casuale.

Art. 9 Termine del procedimento

1. Le Commissioni delle procedure svolte ai sensi dell'art. 18 e art. 24 comma 6 della legge 240/2010 concludono i propri lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina del Rettore. Relativamente a tali procedure, il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei

lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

2. Relativamente alle procedure di cui all'art. 24 comma 5 della legge 240/2010, la Commissione valuta il candidato in merito al raggiungimento degli standard qualitativi di cui al comma precedente e conclude i propri lavori entro 30 giorni dalla nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominare una nuova in sostituzione della precedente su proposta del Dipartimento. Il Dipartimento propone la chiamata del candidato al Consiglio di Amministrazione nei trenta giorni successivi alla approvazione degli atti.

3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.

4. Gli atti sono approvati con Decreto del Magnifico Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici e sono pubblicati sul Portale di Ateneo.

5. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo art. 10.

Art. 10 Chiamata dei candidati selezionati

1. Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell'art. 18 e art. 24 comma 6 della legge 240/2010, all'esito della procedura, il Dipartimento propone entro due mesi dall'approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato, o in caso di più posti, dei candidati selezionati. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo Settore Concorsuale o Disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

TITOLO 3 – CHIAMATA ALL'ESITO DELLA PROCEDURA EX ART. 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010

Art. 11 Procedure Selettive

1. Successivamente all'approvazione della delibera di richiesta di copertura del ruolo, la procedura selettiva è attivata mediante emanazione da parte del Magnifico Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando deve riportare:

- a) Il numero dei posti messi a bando;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- c) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- d) la sede di servizio e, nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei candidati che all'esito della procedura risultino maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando;
- e) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
- f) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- g) l'indicazione degli standard di valutazione di cui all'art. 2 comma 5 lettera b) definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 3;
- h) il trattamento economico e previdenziale previsto;
- i) il termine e le modalità di presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi e decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale;
- j) i requisiti soggettivi di cui all'art. 12 per l'ammissione alla procedura;

-
- k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
- l) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- m) l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
- n) l'eventuale indicazione dello svolgimento di una prova didattica, per i posti di I e II fascia.
- Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività clinico assistenziale in ambito medico o veterinario, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.

Art. 12 Candidati ammissibili alle selezioni

1. Alle selezioni possono partecipare:
- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 12 bis. – Concorsi riservati ai candidati esterni all'Ateneo – candidati ammissibili alle selezioni.

Nei casi in cui la procedura sia riservata ai soli candidati esterni all'Ateneo ai sensi dell'art. 18 comma 4 della Legge 240/2010, possono partecipare alle procedure i candidati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 del presente Regolamento che, nel triennio precedente la emanazione del bando, non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università di Bologna. Restano altresì ferme le incompatibilità previste dall'art.12 comma 2 del presente Regolamento.

Art. 13 Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La Commissione formula la graduatoria con i candidati che hanno superato i punteggi minimi previsti dagli artt. 4 e 4 bis. La graduatoria è valida solo per la copertura del posto bandito.
2. La selezione avviene all'esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'art. 2 comma 5 lettera b) del presente Regolamento.

TITOLO 4 - CHIAMATA ALL'ESITO DELLE PROCEDURE EX ART. 24, COMMI 5 E 6, LEGGE 240/2010

Art. 14 Modalità di svolgimento della procedura di cui all'art. 24 comma 5, legge 240/2010

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto e non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, il Dipartimento delibera di sottoporre a valutazione il titolare del contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nei ruoli di professore associato, sulla base degli standard qualitativi di cui all'art. 2 comma 5 lettera b), definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 3. Nella medesima delibera il Dipartimento propone la nomina della Commissione. Qualora il ricercatore non sia in possesso della prevista abilitazione nel termine di cui al comma 1, ma comunque la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata successivamente al conseguimento della medesima.
2. Per i posti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 da attivare a seguito di procedure selettive svolte da soggetti diversi dall'Ateneo, prima della presa di servizio, il Dipartimento delibera gli standard qualitativi da applicarsi alla valutazione del titolare del contratto ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Almeno uno dei componenti della commissione deve essere esterno all'Ateneo. Per la nomina delle commissioni si applicano le restanti disposizioni previste dagli artt. 8 e 8 bis del presente Regolamento.

Art. 15 Modalità di svolgimento delle procedure di cui all'art. 24 comma 6, legge 240/2010

1. Successivamente all'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 2 comma 3, il Dipartimento avvia la procedura mediante la pubblicazione sul Portale di Ateneo e sul Sito del Dipartimento di un avviso nel quale sono riportati:
 - a) Il numero di posti richiesti;
 - b) l'indicazione del Settore Concorsuale e dell'eventuale Settore Scientifico Disciplinare;
 - c) la fascia di inquadramento;
 - d) la sede di servizio; nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei candidati che all'esito della procedura risultino maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando;
 - e) il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura da parte dei candidati, che non potrà essere inferiore a 15 giorni, cui deve essere allegato il curriculum vitae datato e firmato contenente l'elenco dei titoli, pubblicazioni e attività svolte.
 - f) l'indicazione degli standard di valutazione di cui all'art. 2 comma 5 lettera b, definiti in conformità a quanto previsto dall'art. 3, nonché di eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura.
2. Alle procedure relative a posti di seconda fascia possono partecipare tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo abilitati di seconda fascia per il Settore concorsuale oggetto della procedura; alle procedure relative ai posti di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo abilitati di I fascia per il Settore concorsuale oggetto della procedura. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. La Commissione formula la graduatoria con i candidati che hanno superato i punteggi minimi previsti dagli artt. 4 e 4 bis. La graduatoria è valida solo per la copertura del posto bandito.
4. Della graduatoria fanno parte esclusivamente i candidati che hanno ottenuto i punteggi minimi secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 4 bis del presente Regolamento.
5. La selezione avviene all'esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'art. 2 comma 5.

Art. 16 Disposizioni transitorie

Le modifiche introdotte si applicano a tutte le procedure per le quali la delibera di richiesta di copertura ruoli è adottata dal Dipartimento richiedente la procedura successivamente all'entrata in vigore delle modifiche medesime.

➤ **Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2581 PROT. 82030 DEL 10/04/19 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6549 DEL 15/11/2018 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/C1 - INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/09 - MECCANICA AGRARIA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari - DISTAL del 19/09/2018, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/C1 - Ingegneria Agraria, Forestale e dei Biosistemi, per il Settore scientifico disciplinare AGR/09 - Meccanica Agraria;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/10/2018;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 6549 del 15/11/2018;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 07/C1 - Ingegneria Agraria, Forestale e dei Biosistemi, per il Settore scientifico disciplinare AGR/09 - Meccanica Agraria;

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Chiara Cevoli	86,30/100
2)	Massimiliano Varani	51,05/100

Bologna, 10/04/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3273 PROT. 88257 DEL 18/04/19 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1383 DEL 26/02/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 2 POSTI DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 02/C1 - ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE FIS/05 - ASTRONOMIA E ASTROFISICA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Astronomia - DIFA del 18/01/2019, recante la proposta di attivazione di due contratti per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 02/C1 - Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti, per il Settore scientifico disciplinare FIS/05 - Astronomia e Astrofisica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 1383 del 26/02/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 02/C1 - Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti, per il Settore scientifico disciplinare FIS/05 - Astronomia e Astrofisica;

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Carlo Giocoli	93,8/100
2)	Margherita Talia	80,7/100
3)	Mauro Roncarelli	78,9/100
4)	Fabio Bellagamba	70,3/100

Bologna, 18/04/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

➤ **Deleghe**

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30/04/2019
OMISSIS

L'anno 2019, il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 8,40, nell'apposita sala del Palazzo Centrale Universitario, via Zamboni, 33, si riunisce il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

OMISSIS

OGGETTO: MODIFICA AL PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER IL BIENNIO 2019 - 2020 E IL TRIENNIO 2019 – 2021 E DELEGA AL DIRETTORE GENERALE PER L'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E AL PIANO BIENNALE DI BENI E SERVIZI CHE SI RENDONO NECESSARIE IN CORSO D'ANNO SUCCESSIVAMENTE ALLA LORO APPROVAZIONE - APPROVAZIONE SEDUTA STANTE

N. o.d.g.: 10/07

UOR: **AAGG - SETTORE
APPROVVIGIONAMENTI, CONTABILITÀ
E COORDINAMENTO**

OMISSIS

Il **Consiglio di Amministrazione**, vista la relazione presentata dagli Uffici, *in forma unanime*:

OMISSIS

- **conferisce la delega al Direttore Generale** per l'approvazione delle modifiche al programma triennale degli acquisti di beni e servizi e al piano biennale di beni e servizi, nei casi e alle condizioni espresse all'articolo 7, co. 8 del d.m. 14/18, che si rendono necessarie in corso d'anno successivamente alla loro approvazione.

L'Area Affari generali, appalti e sanità comunicherà semestralmente (a giugno e a dicembre) il rendiconto delle modifiche approvate nel semestre di riferimento.

Resta di competenza del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dello Statuto di Ateneo e del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, l'approvazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi e al piano biennale di beni e servizi.

La verbalizzazione della presente delibera è approvata seduta stante dai componenti dell'Organo.

ALLEGATI:

N. 1 OMISSIS

OMISSIS

La seduta ha termine alle ore 15,20.

LA DIRIGENTE AAGG

Segretaria

F.to Ersilia Barbieri

Firmato digitalmente

Per copia conforme

IL PRORETTORE VICARIO

Presidente

F.to Mirko Degli Esposti

Firmato digitalmente

Bologna, 06/05/2019

IL DIRETTORE GENERALE
